

LAN

Necessari Sempre abilitato

LANOTIZIAGIORNALE.IT

Home

Editoriali

Politica

Economia

Cronaca

Tv e Media

Roma

Pubblicità legale

Redazione



FIAT TIPO STREET MORE
CON ZERO ANTICIPO, ZERO RATE FINO AL 2021,
DA €12.300!
OLTRE ONERI FINANZIARI. TAN 6,85% - TAEG 8,73%.

RICHIEDI PREVENTIVO
FCA BANK

Conto alla rovescia per la Fase 2. Lunedì riparte l'Italia. Spostamenti, ristoranti e bar. C'è l'accordo con i governatori

16 Maggio 2020 di Laura Tecce

Politica



L'EDITORIALE

di Gaetano Pedullà

Stampa senza speranza

In un Paese normale, un Governo che vara una delle manovre finanziarie più poderose di sempre raccoglie gli applausi. Ma di normale in Italia non è che ci sia rimasto molto, e così ieri in tutti i talk show televisivi, di qualunque canale, è stato un tiro al bersaglio contro il provvedimento, con la solita...
Continua →

commenta

14 Maggio

Ecco la cura da cavallo che ci serve

13 Maggio

Un Paese paralizzato dai renziani

12 Maggio

Lo Stato fermi la speculazione sulle mascherine



TV E MEDIA

La Tv e i suoi protagonisti visti da Klaus Davi. Tutti pazzi di Bonolis. Da Bim Bum Bam agli ultimi successi. Pure i

Una corsa contro il tempo. Il 18 maggio, vale a dire la data stabilita per far ripartire il Paese, è davvero a una manciata di ore, e occorre farlo in sicurezza, dando regole certe a imprese e cittadini. È stato il presidente del Consiglio **Giuseppe Conte** ieri mattina, durante la riunione con i presidenti di Regione, a indicare i parametri entro i quali i governatori potranno muoversi da lunedì riguardo alle misure da adottare. Ma il Consiglio dei ministri per varare il decreto legge

che servirà a restituire alle Regioni i poteri per riaprire, inizialmente convocato per le 12 è slittato invece in serata: non è bastata la cabina di regia fra Governo ed enti locali che della mattinata per mettere a punto l'impianto complesso della legislazione che regolerà la fase 2, è stato necessario convocarne una seconda alle 19.30.

I nodi da superare non sono stati i rapporti con il governo centrale quanto piuttosto una mediazione su regolamenti base uguali per tutte le regioni, con linee comuni, da sottoporre al premier. A invocare un protocollo unitario è stato il presidente della Lombardia Fontana, che ha chiesto che non ci fosse "nessuna fuga in avanti rispetto alle linee guida nazionali". Ma sono stati proprio i suoi colleghi leghisti Zaia e Fedriga ad anticipare con le proprie ordinanze le riaperture a macchia di leopardo. In ogni caso, alla fine, è stato redatto un documento unitario.

COLAZIONE IN SICUREZZA. Tavoli disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno un metro di separazione tra i clienti, che può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. La distanza tra una seduta e l'altra, secondo l'Inail, deve essere di due metri. È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno. Negli esercizi (pub, bar) che dispongono di posti a sedere privilegiare l'accesso tramite prenotazione e mantenere l'elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro tra i clienti e la consumazione a buffet non è consentita. Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina così come i clienti tutte le volte che non si è seduti al tavolo.

TURISMO. Privilegiare l'accesso agli stabilimenti balneari tramite prenotazione, riorganizzare gli spazi per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti e assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadrati per ogni ombrellone. Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 metri.

SI VIAGGIA. Gli spostamenti tra regioni potranno riprendere dal 3 giugno (salvo comprovate ragioni di necessità) ma le Regioni potranno adottare misure più restrittive, in base ai dati epidemiologici. Dal 18 maggio invece cadranno tutti i limiti di mobilità all'interno dei confini regionali, con l'esclusione di chi è in quarantena. È prevista la possibilità di spostarsi nel luogo di residenza, domicilio o abitazione.

IL NUOVO DECRETO-LEGGE

Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all'interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all'interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica. Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l'estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con

millennials lo incoronano

commenta15 Maggio

Al Tg3 torna Orfeo e la Restaurazione, l'Usigrai non ci sta. Il sindacato contro la lottizzazione. Il consigliere scelto dai dipendenti Laganà si chiama fuori per protesta

commenta15 Maggio



PREVISIONI METEO

Cerca la tua località...

CERCA

Sab 16 Dom 17 Lun 18 Mar 19 >>

Aggiornato il: 16-05-2020 08:33



Previsioni meteo a cura di Centro Meteo Italiano

provvedimenti statali adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l'estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti. È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell'autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020. Resta vietato, l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

Attività economiche e produttive

A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicurino adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale ("Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità"), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Coronavirus Fase 2

TI POTREBBE INTERESSARE

**Pulisce i vasi sanguigni
meglio delle sostanze
chimiche!****Metodo militare a
disposizione di tutti
per migliorare la vista****Bevila ogni giorno e
perdi 20 kg al mese.
Ecco la ricetta****Piani d'allenamento e
video esplicativi
gratuiti****Ecco i jeans che stanno
bene a tutte****147 ricette per perdere
peso****ABBONATI ORA**La versione digitale
de La Notizia
è consultabile su qualsiasi
dispositivo mobile.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca su "Accetta". Cliccando questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento

acconsenti all'uso dei cookie.

[Accetta](#)[Informativa completa](#)